

## Scheda sintetica

Proposta di raccomandazione del Consiglio  
*relativa a un quadro europeo*  
*per apprendistati efficaci e di qualità*  
COM(2017) 563 final del 5 ottobre 2017

### **Breve descrizione dell'atto:**

Nell'ambito delle iniziative concrete volte a perseguire la prima delle dieci priorità del programma politico della Commissione europea, “Rilancio dell’occupazione, della crescita e degli investimenti”, la proposta di raccomandazione del Consiglio mira a definire un quadro aggiornato, coerente e condiviso su tutto il territorio dell’Unione per la piena valorizzazione dello strumento dell’apprendistato quale efficace forma di apprendimento che facilita il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. L’iniziativa dà seguito alla Comunicazione della Commissione “Una nuova agenda per le competenze per l’Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività”, nella parte relativa alle azioni per *incrementare le opportunità di apprendimento* e alla Comunicazione “Investire nei giovani d’Europa”, con particolare riferimento alle *linee di azioni finalizzate a creare migliori opportunità per i giovani grazie all’istruzione e alla formazione*.

Tenuto conto che il tasso di disoccupazione giovanile, si stima, è il doppio del tasso di disoccupazione complessivo e che gli Stati membri gestiscono i programmi di apprendistato in modo diverso tra loro, l’iniziativa ha il duplice obiettivo, in generale, di favorire lo sviluppo di una forza lavoro qualificata e adeguata alle esigenze del mercato e, nello specifico, di predisporre per gli Stati membri un insieme completo e coerente di criteri per apprendistati efficaci e di qualità, che al contempo sia condiviso e assicuri la flessibilità necessaria per adeguarsi alle peculiarità dei sistemi nazionali. Nel rispetto di questi limiti, la proposta di raccomandazione definisce l’apprendistato come “*un programma di istruzione e formazione professionale formale che combina un apprendimento prevalentemente acquisito in ambito lavorativo, in imprese e altri luoghi di lavoro, con un apprendimento in istituti di istruzione e formazione, che conduce a qualifiche riconosciute a livello nazionale. Gli apprendistati sono caratterizzati da un rapporto contrattuale tra l'apprendista, il datore di lavoro e/o l'istituto di istruzione e formazione professionale e prevedono che l'apprendista riceva una retribuzione o un compenso per il lavoro svolto.*”

La proposta di raccomandazione va inquadrata nel contesto più generale delineato dalla “Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani”, con la quale si chiede di assicurare ai giovani sotto i 25 anni l’opportunità o di proseguire gli studi o di ricevere un’offerta di lavoro, di apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione. Si ricorda, inoltre, che il diritto ad un’istruzione e ad un apprendimento permanente di qualità è stato affermato nella “Dichiarazione di Roma” del 25 marzo 2017 e attiene a tutte e tre le categorie di principi enunciati nel “Pilastro europeo dei diritti sociali” del 26 aprile 2017. Si richiama infine la recente “Proposta di raccomandazione del Consiglio sul monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati” che include anche l’attività di apprendistato, adottata dalla Commissione il 30 maggio 2017.

Nel merito, la proposta di raccomandazione individua 14 criteri, per assicurare che il percorso di apprendimento risponda alle finalità e garantisca l’acquisizione di competenze e esperienze lavorative adeguate, e li raggruppa in due categorie:

- *Criteri per le condizioni di apprendimento e di lavoro: 1) “contratto scritto” tra datore di lavoro, apprendista ed istituto di formazione; 2) “risultati di apprendimento”; 3) “supporto pedagogico”*

fornito da parte di formatori designati all'interno delle imprese; **4) “componente posto di lavoro”**, ossia, garantire che almeno la metà dell'apprendistato sia svolta in un luogo di lavoro e che, possibilmente, una parte di esso possa essere svolta all'estero; **5) “retribuzione e/o compenso”** che tenga conto anche delle modalità di ripartizione dei costi tra datore di lavoro, apprendista ed enti pubblici; **6) “protezione sociale”**; **7) “condizioni di lavoro e condizioni di salute e di sicurezza”**.

- *Criteri per le condizioni quadro:* **8) “quadro di regolamentazione”** che può comprendere anche procedure di accreditamento per le imprese; **9) “coinvolgimento delle parti sociali”** in linea con i sistemi nazionali di relazioni industriali; **10) “sostegno alle imprese”** finanziario e non finanziario, in particolare per le piccole, medie e micro imprese; **11) “percorsi flessibili e mobilità”** che conducano ad una qualifica riconosciuta a livello nazionale in conformità con il quadro europeo delle qualifiche; **12) “orientamento professionale e sensibilizzazione”** durante l'apprendistato al fine di ridurre i casi di abbandono; **13) “trasparenza”** delle offerte di apprendistato e sulle modalità di accesso alle stesse garantita dai servizi per l'impiego e dagli strumenti messi a disposizione dall'Unione europea, come EURES; **14) “assicurazione qualità e monitoraggio dei percorsi di carriera”**.

In riferimento al criterio **13) trasparenza** si segnala che, come stabilito dal Regolamento (UE)2016/589, dal maggio 2018 gli Stati membri pubblicano su EURES l'elenco dei posti vacanti per gli apprendistati inquadrati da un contratto di lavoro.

La seconda parte dell'atto definisce le azioni che Stati membri e Commissione, nel rispetto delle rispettive competenze, sono chiamati a mettere in atto al fine di attuare la proposta di raccomandazione. In particolare **agli Stati membri è chiesto** di promuovere il coinvolgimento delle parti sociali sia nella fase di progettazione che in quella di attuazione, di includere nei programmi nazionali di riforma, nell'ambito del semestre europeo, le misure inerenti ai programmi di apprendistato ed infine di tenere conto del presente quadro nell'uso di fondi e strumenti dell'Unione europea a sostegno dell'apprendistato. **Alla Commissione spetta** mettere in atto azioni finalizzate a fornire agli Stati membri e alle parti interessate il sostegno necessario per attuare i programmi di apprendistato in linea con quanto previsto dal presente quadro ed inoltre: sviluppare la condivisione delle conoscenze e l'attività di rete, promuovere campagne di sensibilizzazione, apprestare idonei finanziamenti dell'Unione, predisporre attività di monitoraggio dello stato di attuazione a breve e medio termine.

In riferimento ai finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea per questo obiettivo, si precisa che nella premessa della proposta si fa riferimento principalmente ai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, tra i quali il Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ed Erasmus+.

### **Procedura e decorrenza dei termini di legge**

Entro 30 gg. a partire dal **17 ottobre 2017** data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata per il 16 novembre 2017.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del R.I. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.